



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 15 LUG. 2013

Deliberazione n. 336

OGGETTO:

Parere di conformità alla proposta di Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 15 LUG. 2013 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|
| 1) di LAURA FRATTURA | Paolo | Presidente |
| 2) PETRAROIA | Michele | Vice Presidente |
| 3) FACCIOLLA | Vittorino | Assessore |
| 4) NAGNI | Pierpaolo | " |
| 5) SCARABEO | Massimiliano | " |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

SEGRETARIO: MOGAVERO Mariolga

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata da:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Presidente Paolo di LAURA FRATTURA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Servizio PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE (Mauro DI MUZIO) |
| <input type="checkbox"/> | DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE |
| <input type="checkbox"/> | Direttore Antonio FRANCONI |

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del ~~parere~~ **parere** del Direttore Generale per la Salute;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta, corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di esprimere di conseguenza parere favorevole di conformità ai sensi del D.Lgs. n. 270/1993 sul testo del nuovo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".



ALLEGATI ATTI

[Handwritten signature]



Oggetto: *Parere di conformità alla proposta di Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".*

Il Decreto Legislativo n. 270 del 1993 disciplina l'ordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. L'art. 4, comma 1 della citata norma prevede che *"Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali organizzative, il Consiglio di Amministrazione di ciascun istituto provvede alla revisione dei propri statuti, uniformandoli alle predette disposizioni. Lo statuto è approvato dalla regione dove l'istituto ha sede legale, su conforme parere delle regioni e delle province autonome competenti in caso di istituti interregionali."*

Con Legge Regionale n. 27 del 9 settembre 2011, la Regione Molise ha ottemperato agli obblighi di cui al Decreto Legislativo sopra richiamato.

Con Decreto commissariale n. 35 del 23 luglio 2012, la Regione Molise ha provveduto alla nomina dei due membri in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale", in rappresentanza della stessa.

Con note prot. n. 10579 del 21 settembre 2012 e n. 13795 del 12 dicembre 2012 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale trasmetteva una prima bozza dello Statuto dell'Ente, richiedendone l'approvazione, al fine di colmare tale vacatio e restituire piena operatività agli organi in esso disciplinati, oltre che per evitare ritardi sugli adempimenti previsti a carico degli stessi dalla normativa vigente.

Con nota prot. n. 4003 del 4 aprile 2013, l'Istituto in parola provvedeva ad inviare ai rispettivi presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise il testo definitivo dello Statuto dell'Ente, che si allega alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale, al fine di provvedere all'approvazione dello stesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di esprimere parere favorevole di conformità ai sensi del D.Lgs. n. 270/1993 sul testo del nuovo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

Atto da pubblicare:

Integralmente BURM	X
Solo oggetto WEB (A tutela di dati sensibili)	

Campobasso, lì 8 luglio 2013

L'Istruttore
(Francesco BELVISI)

Il Direttore del Servizio
(Mauro DI MUZIO)

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ E ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 8 luglio 2013



ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 336 del 15 LUG 2013

Il Direttore del Servizio

(Mauro DI MUZIO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauro Di Muzio".

**VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER
LA SALUTE**


Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione generale e

PROPONE

Al **Presidente di LAURA FRATTURA** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li _____

Il Direttore Generale
(dr. Antonio FRANCIONI)





**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO
E DEL MOLISE "G. CAPORALE"**

STATUTO

TITOLO I

NATURA, AMBITO DI OPERATIVITA' E SCOPI DELL'ENTE

Art. 1

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", (di seguito denominato "Istituto") è un Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e s.m.i. e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.

L'Istituto è lo strumento tecnico-scientifico d'eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della Salute e le Regioni, per le attività internazionali di cooperazione ed alta formazione nei settori della sanità pubblica veterinaria, igiene, sicurezza alimentare e per un corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente. A tal fine è tenuto a garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi indicati nell'apposito Protocollo di Intesa stipulato tra il Ministero della Salute e le Regioni di riferimento in data 11 dicembre 2009.

L'Istituto, secondo i principi riconosciuti dalle Organizzazioni Internazionali, opera altresì con metodologie di medicina unica ("*one medicine - one health*").

L'Istituto è tenuto inoltre ad assicurare in via ordinaria lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al successivo art.3. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, assicurando le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e, comunque, di tutte quelle ad esso demandate dalle leggi.

Art. 2

L'Istituto ha la sede legale in Teramo ed è articolato sul territorio delle due Regioni di riferimento in sezioni provinciali. Opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale garantendo alle stesse i servizi ed il supporto tecnico-funzionale per le funzioni di cui all'art. 1.

Nell'ambito delle funzioni indicate all'art.1, l'Istituto opera anche a livello internazionale.

Garantisce sul territorio delle Regioni Abruzzo e Molise l'espletamento delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria, necessarie ad assicurare un rapporto tecnico funzionale con le strutture delle Aziende Unità Sanitarie Locali e con altre strutture ed enti individuati dalle Regioni e dal Ministero della Salute e secondo modalità dalle stesse definite.

L'istituzione di nuove sezioni provinciali o la eventuale soppressione di quelle esistenti è soggetta a formale atto di approvazione della Giunta della Regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.

L'organizzazione interna ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi secondo i principi di autonomia organizzativa dell'Istituto.

L'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione con Università, Istituti di ricerca nazionali ed internazionali, Enti ed Organizzazioni finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca ed al miglioramento dei servizi erogati.

TITOLO II

COMPITI

Art. 3

L'Istituto opera sulla base dei principi di legittimità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della attività amministrativa, adottando criteri e metodologie finalizzate al conseguimento degli obiettivi primari di tutela della salute e



di ricerca attraverso l'organizzazione aziendale.

Svolge i compiti allo stesso assegnati dalla vigente normativa e dal Protocollo di Intesa stipulato tra il Ministero della Salute e le Regioni di riferimento in data 11 dicembre 2009.

L'Istituto svolge ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dal Ministero della Salute e dalle Regioni di riferimento, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili.

L'Istituto assume la qualità come elemento strategico del proprio sviluppo; a tal fine adegua costantemente le proprie strutture e i propri servizi ai requisiti organizzativi e di funzionamento previsti dalla normativa vigente sulla qualità dei servizi e delle buone pratiche di laboratorio.

TITOLO III

PRODUZIONI

Art. 4

L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, può provvedere alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto, su incarico del Ministero della Salute o delle Regioni Abruzzo e Molise, può provvedere alla preparazione e distribuzione di medicinali e prodotti per la profilassi e ad altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto, previa intesa con le Giunte Regionali competenti e con il Ministero della Salute, può associarsi ad altri enti per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni attualmente in proprietà e dai beni che successivamente pervengano all'Istituto medesimo per donazione o altro titolo.

In caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio viene devoluto alle Regioni di competenza.

TITOLO V

FINANZIAMENTO

Art. 6

Il finanziamento dell'Istituto è disciplinato dalla vigente normativa.

Lo stesso può derivare altresì da ogni ulteriore entrata, ivi compresi contributi nazionali ed internazionali relativi a progetti e ricerche.



TITOLO VI ORGANI DELL'ENTE

Art. 7

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Direttore Generale;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministro della Salute, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Molise.

Le cause di incompatibilità sono disciplinate dal vigente quadro normativo.

L'eventuale cessazione anticipata di un componente viene comunicata a cura del Consiglio, all'Ente che ha provveduto alla relativa nomina ai fini della sostituzione. Il nuovo nominato resta in carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio. Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete, a decorrere dall'insediamento, l'indennità di carica pari a: Presidente 40% del compenso annuo spettante al Direttore Generale, Vice Presidente 35% del compenso annuo spettante al Direttore Generale, Componenti 30% del compenso annuo spettante al Direttore Generale.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo massimo di cinque anni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta lo richiedano il Ministro della Salute, uno dei Presidenti delle Giunte Regionali competenti o almeno due dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione alle sedute del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 7 giorni, con ogni mezzo, cartaceo o digitale, purché sia possibile attestarne l'avvenuto ricevimento. La convocazione alle sedute consiliari deve essere firmata dal Presidente e deve contenere l'indicazione di ora, data e luogo della riunione, l'ordine del giorno, con la specificazione degli argomenti da trattare. Copia della Convocazione viene pubblicata nell'Albo informatico dell'Ente.

In casi di particolare urgenza la convocazione straordinaria alle sedute è disposta con preavviso di almeno 48 ore.

Con le stesse modalità il Presidente può inoltrare un ordine del giorno integrativo, almeno 48 ore prima della riunione. Il Consiglio, con voto unanime dei componenti, può comunque deliberare su argomenti non previsti in ordine del giorno.

Alle Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione viene data pubblicità tramite affissione all'Albo informatico dell'Istituto.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Generale con funzione consultiva. Il Direttore Generale fornisce al Consiglio di Amministrazione il supporto necessario a garantire la funzionalità dell'organo.

Il Direttore amministrativo o un Dirigente amministrativo dallo stesso designato, garantisce le funzioni di segreteria e la verbalizzazione delle sedute. Può essere presente il Presidente del Collegio dei Revisori o un suo delegato.

La convocazione alle sedute consiliari deve essere inoltrata, oltre che ai consiglieri, anche al Direttore Generale, al Direttore amministrativo e al Presidente del Collegio dei Revisori.

In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

Le votazioni si svolgono per appello nominale o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a scrutinio segreto. In caso di parità, nelle votazioni a scrutinio palese, prevale il voto del Presidente.

Per la proposta di adozioni o di modifica dello Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi



componenti.

In caso di assoluta e comprovata urgenza, che non consenta una convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio necessari al funzionamento dell'Istituto, da presentare per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.

I Consiglieri non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti che concernono loro personali interessi o quelli di parenti o affini sino al secondo grado, ovvero interessi di società o enti di cui siano amministratori. Sono esclusi dal computo per la validità delle riunioni e per l'approvazione di deliberazioni, i Consiglieri che devono astenersi a norma del comma precedente.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.

Nel rispetto delle competenze assegnate dalla normativa di riferimento, il Consiglio di Amministrazione promuove tutte le attività volte al perseguimento degli scopi assegnati secondo i principi indicati dallo Statuto.

In particolare:

- a) su proposta del Direttore Generale, recepisce, e propone alle Regioni per l'approvazione, lo Statuto dell'Ente e le relative, eventuali revisioni;
- b) adotta, su proposta del Direttore Generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;
- c) adotta il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, predisposto dal Direttore Generale;
- d) approva il bilancio economico preventivo annuale e triennale ed i relativi piani di attività nonché il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore Generale;
- e) adotta il tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell'interesse di terzi, eventuali variazioni e aggiornamenti;
- f) definisce, sulla base della programmazione nazionale e regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale;
- g) definisce con cadenza annuale, sulla base della programmazione risultante dagli atti delle Giunte delle Regioni interessate, gli obiettivi gestionali da assegnare al Direttore Generale;
- h) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti predisposto dal Direttore Generale con gli indirizzi dei piani sanitari regionali;
- i) valuta e se del caso approva, la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal Direttore Generale;
- j) esprime, entro 60 giorni dal ricevimento, parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine alla costituzione di aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria. Si prescinde dal parere ove si renda necessario emanare provvedimenti contingibili ed urgenti adottati per ragioni di sanità pubblica veterinaria nel quadro della normativa vigente;
- k) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine alle variazioni relative al patrimonio immobiliare che determinino modifiche alla individuazione della sede dell'ente o delle sedi delle sue sezioni periferiche ovvero incidano sull'articolazione territoriale dei servizi;
- l) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine all'istituzione o alla soppressione di sezioni provinciali;
- m) provvede alle designazioni dei rappresentanti dell'Istituto nei casi di competenza;
- n) promuove specifici momenti di confronto con le Regioni, il Ministero, le Organizzazioni di rappresentanza economica e sociale, con l'Università ed altri enti ed Istituti scientifici, utili a fornire elementi conoscitivi e contributi nonché di stimolo e impulso, per la definizione degli obiettivi programmatici in materia di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, sviluppo sostenibile nei limiti ed in coerenza con la normativa vigente.

Entro dieci giorni dall'adozione, il Consiglio di Amministrazione trasmette i provvedimenti di cui ai punti a) e d) alle Regioni Abruzzo e Molise.

Art. 11

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:



- formali dimissioni volontarie
- incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;
- condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Le formali dimissioni di un consigliere non possono essere ritirate dopo che il Consiglio di Amministrazione ne abbia preso atto. Entro cinque giorni dalla conoscenza del verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto convoca il Consiglio per la presa d'atto. Il Consiglio di Amministrazione informa l'Ente che ha provveduto alla nomina per la relativa sostituzione.

Analoga procedura deve essere seguita in caso di impedimento permanente di un consigliere all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12

Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della Salute, può essere sciolto dai Presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise d'intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze quando:

- risultino gravi omissioni nella funzione di verifica e controllo amministrativo ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi;
- vi è impossibilità di funzionamento del consiglio stesso.

Con il provvedimento di scioglimento decade il Direttore Generale. I Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della Salute, nominano un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

TITOLO VIII

PRESIDENTE

Art. 13

Il Presidente è nominato d'intesa dai Presidenti delle Regioni di riferimento. Qualora si debba procedere al rinnovo anticipato della Presidenza, per le cause di cui al precedente art. 11, il nuovo Presidente dura in carica fino al completamento del mandato.

Art. 14

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e lo rappresenta nei rapporti istituzionali. Predisporre l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal precedente art. 9, firma la convocazione del Consiglio e le deliberazioni del Consiglio stesso; provvede in ordine agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni del Consiglio, esercita le attribuzioni devolutegli dalle leggi vigenti e dallo Statuto.

Il Presidente può delegare incarichi specifici al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio, nell'ambito dei compiti del Consiglio stesso.

TITOLO IX

VICEPRESIDENTE

Art. 15



Il Vicepresidente è nominato con le medesime procedure previste per il Presidente; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle funzioni previste dal precedente art. 14.

TITOLO X

DIRETTORE GENERALE

Art. 16

Il Direttore Generale è nominato secondo le modalità previste dal vigente quadro normativo.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile.

Le caratteristiche e i contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dal D.P.C.M. 19 luglio 1995 n.502 e successive loro modificazioni.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne garantisce l'attività scientifica.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale, in particolare:

- a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto;
- b) predispone il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) predispone la relazione programmatica annuale e la trasmette per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) stipula i contratti, le convenzioni ed assume i provvedimenti che comportano oneri di spesa a carico dell'Istituto, fatti salvi quelli delegati alla competenza dei Dirigenti;
- f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni al Consiglio di amministrazione per la relativa adozione;
- g) predispone, in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali e dagli indirizzi generali di programmazione pluriennali definiti dal Consiglio di Amministrazione, il piano triennale delle attività e lo propone al Consiglio di Amministrazione per la verifica;
- h) predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta e la propone per la valutazione al Consiglio di Amministrazione;
- i) predispone e, dopo l'approvazione delle giunte regionali, adotta il tariffario per le prestazioni a pagamento;
- j) propone al Consiglio di amministrazione per l'espressione del parere preventivo:
 - la costituzione di società per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria;
 - le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni, le trasformazioni e le diminuzioni relative al patrimonio immobiliare;
 - l'istituzione o soppressione di sezioni provinciali.

Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva.

In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

TITOLO XI

DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 17



Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo.

Il Direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnico scientifica, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore della sanità pubblica veterinaria. Dirige i servizi sanitari e risponde al Direttore Generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni in enti o strutture pubbliche o private. Dirige i servizi amministrativi e risponde al Direttore Generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza. Inoltre, per quanto di rispettiva competenza, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore Generale.

Il rapporto di lavoro del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. Il contratto ha comunque termine entro tre mesi dalla nomina del nuovo Direttore Generale e può essere rinnovato.

Il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo possono, per gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore Generale con provvedimento motivato.

Il rinnovo del contratto del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo avviene con provvedimento motivato da parte del Direttore Generale, previa valutazione dell'attività svolta.

TITOLO XII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni. E' composto da tre membri, nominati uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che è anche presidente del Collegio, ed uno ciascuno dalle Regioni Abruzzo e Molise. I revisori nominati dalle regioni devono essere scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dal vigente quadro normativo; in particolare vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile; accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto; redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Istituto e la trasmette al consiglio di amministrazione, alle regioni interessate, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché al Direttore Generale. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

A seguito di decadenza, dimissioni o di mancanza di uno o più componenti, il relativo Presidente procede ad informare tempestivamente gli enti di competenza al fine di procedere a nuove nomine.

Ai membri del Collegio dei Revisori compete l'indennità di carica nella misura stabilita dall'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.

TITOLO XIII

PERSONALE

Art. 19

Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nel D.Lgs. 30 giugno 1993, n.270, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.



Al personale dell'Istituto si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applicano le vigenti previsioni normative e regolamentari previste per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e da specifiche norme di legge riferite agli Istituti Zooprofilattici.

PARI OPPORTUNITA'

Art. 20

L'Istituto riconosce le differenze tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità.

Promuove ed attua azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità del personale dipendente. Tutela il benessere dei lavoratori e promuove iniziative dirette a contrastare ogni forma di discriminazione.

Le misure per favorire pari opportunità sono adottate in conformità alle disposizioni in materia di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125, all'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri competenti in materia di Funzione Pubblica e Pari Opportunità e ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del Servizio Sanitario Nazionale.

CONSIGLIO DEI SANITARI

Art. 21

Il consiglio dei sanitari è un organismo consultivo che può fornire pareri al Direttore Generale. Il consiglio esprime la rappresentanza della dirigenza e del comparto.

E' presieduto dal Direttore sanitario che ne fa parte di diritto.

Le modalità di composizione, di formazione e funzionamento saranno definite da apposito regolamento, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO XIV

CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DELL'UTENZA E DEI CONSUMATORI

Art. 22

L'Istituto garantisce periodiche consultazioni con le rappresentanze organizzate degli utenti e dei consumatori maggiormente significative, al fine di informare e raccogliere proposte e osservazioni sui programmi e sulle attività svolte dall'Istituto. Il Consiglio di Amministrazione definisce con appositi atti la periodicità e le modalità delle proprie modalità di consultazione.

TITOLO XV

CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 23

Sono soggetti al controllo delle Regioni Abruzzo e Molise:

- a) il bilancio di previsione;



- b) le variazioni di bilancio;
- c) il conto consuntivo;
- d) la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale;
- e) la deliberazione di programmi di spese pluriennali;
- f) i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi agli Enti interessati entro dieci giorni dalla relativa adozione e si intendono approvati qualora non ne sia stato disposto l'annullamento con provvedimento motivato entro quaranta giorni dalla data del ricevimento.

Il termine di quaranta giorni può essere interrotto una sola volta se, prima della scadenza, uno degli Enti competenti richiama all'Istituto elementi integrativi di giudizio; tali elementi devono pervenire entro venti giorni a pena di decadenza. Dal momento del loro ricevimento decorre un nuovo periodo di trenta giorni, trascorsi i quali senza che ne sia pronunciato l'annullamento, gli atti divengono esecutivi.

TITOLO XVI

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 24

L'Istituto, in conformità e nei limiti della vigente normativa, garantisce la pubblicità degli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale. La pubblicità degli atti avviene attraverso l'affissione all'Albo Informatico dell'Ente.

TITOLO XVII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Il presente Statuto trova applicazione dalla data di relativa approvazione da parte delle Regioni Abruzzo e Molise. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al D.Lgs. 30 giugno 1993 n.270, alla Legge della Regione Abruzzo 8 maggio 2012 n. 19, alla Legge della Regione Molise 9 settembre 2011 n. 27, al D.Lgs. 28 giugno 2012 n. 106, al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e al D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e alle normative sopravvenute, in quanto applicabili.

Teramo, **4 APR. 2013**



Raccomandata a.r.

SETTORE CdA
PROTOCOLLO **4003**

*S/NEZ
K*

Al Sig. Presidente
Regione Abruzzo
Dott. Gianni Chioldi
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'AQUILA

Al Sig. Presidente
Regione Molise
Dott. Paolo di Laura Frattura
Via Genova, 11
86100 CAMPOBASSO

OGGETTO: richiesta di approvazione dello Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise

Si fa seguito alla Ns. nota del 21/09/2012 prot. 10579/12 relativa alla richiesta di approvazione dello Statuto di cui all'art. 12 del D.lgs. 106/2012 - ad oggi inevasa - e s'invia una nuova versione con il completamento dell'art 8 relativo all'indennità di carica dei Consiglieri, così come suggerito, per le vie brevi, dalle Regioni in indirizzo. Le indennità sono state indicate a seguito di esame comparato degli Istituti Zooprofilattici Italiani.

Si fa inoltre presente che il C.d.A. si è insediato in data 6 agosto 2012 e pertanto si sollecita un riscontro da parte Vostra. L'assenza dello Statuto comporta una oggettiva difficoltà nell'espletamento delle funzioni proprie del C.d.A. e di conseguenza della gestione dell'Istituto. In particolare, l'eventuale mancata approvazione dello statuto in tempi rapidi non permetterà l'approvazione, entro il 30 aprile p.v., del bilancio di previsione 2013 costringendo l'Istituto all'esercizio provvisorio.

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano distinti saluti

I Consiglieri di Amministrazione

Santino Prosperi
Nicola D'Alterio
Nicola Ciarallo
Giovanni Presutti

Sede Centrale

Campo Boiano, 64100 TERAMO, Italia - tel. e fax 0861 39177 - 1121 fax +39 0861 312251 - www.izs.it - wpsister@izs.it

Sezioni

AVEZZANO, Contrada Carucchio 7 - tel. e fax 0863 59177 CAMPORASSO, Via Garibaldi 195 - tel. e fax 0874 511109 ISERNIA, Contrada Breccelle - tel. e fax 0865 414619 LANCIANO, Viale S. Antonio 8 - tel. e fax 0872 713102 PESCARA, Via Raiale, 118 - tel. e fax 085 54308 PINETO (Torre di Cerrano), Via Nazionale S.S. 10 - tel. e fax 0874 931478 TERAMO, Viale del Marinaro d'Italia - tel. e fax 0875 41343

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to Mogavero

IL PRESIDENTE
F.to Paolo di LAURA FRATTURA

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 17 luglio 2013



IL DIRETTORE REGGENTE
Mariolga MOGAVERO

Mariolga Mogavero

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____